

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2603

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 29 novembre 1956 (Stampato n. 794)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(DE PIETRO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore
della Magistratura

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 6 dicembre 1956*

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I.

COMPOSIZIONE ED ELEZIONE
DEL CONSIGLIO SUPERIORE

ART. 1.

(Sede e componenti del Consiglio).

Il Consiglio superiore della Magistratura ha sede in Roma.

È presieduto dal Presidente della Repubblica ed è composto del primo presidente della Corte di cassazione, del procuratore generale della Repubblica presso la stessa Corte, di diciotto componenti eletti dai magistrati ordinari e di nove componenti eletti dal Parlamento in seduta comune.

Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

I componenti da eleggere dai magistrati sono scelti: quattro tra i magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo, sei tra i magistrati di Corte di cassazione, quattro tra i magistrati di Corte di appello e quattro fra i magistrati di tribunale con almeno quattro anni di anzianità dalla promozione a quest'ultima categoria.

Agli effetti della presente legge si intendono per magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo il presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche e gli altri magistrati indicati nell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392.

I componenti da eleggere dal Parlamento sono scelti tra i professori ordinari di università in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio.

ART. 2.

(Sistema della elezione dei magistrati).

Alla elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore i magistrati procedono per mezzo di delegati da essi scelti nel modo indicato nell'articolo seguente.

ART. 3.

(Elezione dei delegati).

Nella Corte di cassazione e nella Procura generale presso la stessa Corte, i magistrati che ne fanno parte, quelli che vi sono addetti e il presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche eleggono dodici delegati, scegliendoli tra i magistrati dei suddetti uffici. Ciascun elettore può votare per due terzi dei delegati da eleggere. Le indicazioni di voto eccedenti detto limite si considerano come non scritte.

In ciascun distretto i magistrati che ne fanno parte eleggono, scegliendoli fra i magistrati del distretto stesso, un numero di delegati in relazione alla pianta organica del distretto, in ragione di tre delegati per cento magistrati o frazione di cento.

Nel Ministero di grazia e giustizia i magistrati eleggono i delegati nella suddetta proporzione, scegliendoli tra i magistrati del Ministero stesso.

La elezione dei delegati avviene, nei distretti e nel Ministero, distintamente per categorie: i magistrati di Corte di cassazione, i magistrati di Corte di appello ed i magistrati di tribunale eleggono rispettivamente un terzo dei delegati assegnati al distretto o al Ministero, scegliendoli nella rispettiva categoria.

Gli aggiunti giudiziari partecipano alla votazione insieme ai magistrati di tribunale, ma non possono essere eletti quali delegati. Gli uditori ed i magistrati sospesi dalle funzioni non partecipano alla elezione.

La elezione dei delegati ha luogo ogni quadriennio, nella prima domenica di aprile.

Nei distretti in cui sono eletti almeno nove delegati, ciascun elettore può votare per due terzi del numero dei delegati da eleggere, per ciascuna categoria di magistrati. Le indicazioni di voto eccedenti il detto limite si considerano come non scritte. •

Il voto è personale e segreto: è ammessa la votazione per lettera.

Sono proclamati delegati i magistrati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ordine, e sino alla concorrenza del numero dei delegati da eleggere per ciascuna categoria.

Per le altre modalità della elezione si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 264.

ART. 4.

(Elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore).

I delegati, eletti secondo le norme dell'articolo precedente, procedono alla elezione dei magistrati componenti del Consiglio superiore. La elezione ha luogo in Roma ogni quadriennio nell'ultima domenica di maggio.

Ciascun delegato può votare per tre magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo, quattro magistrati di Corte di cassazione, tre magistrati di Corte di appello, tre magistrati di tribunale. Le indicazioni di voto eccedenti detto limite si considerano come non scritte.

Il voto è personale e segreto; non è ammessa votazione per lettera.

Per le altre modalità della elezione si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 264.

I nomi degli eletti sono immediatamente comunicati al Presidente della Repubblica ed al Ministro di grazia e giustizia.

ART. 5.

(Ineleggibilità).

Non possono essere eletti né come delegati né come componenti del Consiglio superiore gli uditori e gli aggiunti giudiziari.

Non possono essere eletti né come delegati né come componenti del Consiglio superiore i

magistrati sospesi dalle funzioni, e i magistrati ai quali, in seguito a giudizio disciplinare, è stata inflitta una sanzione disciplinare più grave dell'ammonimento.

Sono tuttavia eleggibili i magistrati sottoposti a censura, quando dalla data del relativo provvedimento sono trascorsi almeno dieci anni, ed essa non è stata seguita da alcun'altra sanzione disciplinare.

ART. 6.

*(Elezione dei componenti
di designazione parlamentare).*

I componenti del Consiglio superiore di designazione parlamentare sono eletti a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea.

Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

CAPO II.

ORGANI DEL CONSIGLIO SUPERIORE

ART. 7.

(Divisione in sezioni).

Il Consiglio superiore si divide in tre sezioni oltre quella disciplinare. I componenti del Consiglio superiore possono essere assegnati a più di una sezione.

Alla costituzione delle prime tre sezioni provvede il presidente del Consiglio subito dopo l'insediamento del Consiglio stesso.

Alla costituzione della sezione disciplinare si provvede ogni anno, a cominciare dall'insediamento del Consiglio, mediante sorteggio tra tutti i componenti. Alle operazioni del sorteggio procede il Comitato di presidenza.

ART. 8.

(Composizione della 1^a, 2^a e 3^a sezione)

La prima e la seconda sezione sono presiedute dal primo presidente della Corte di cassazione, e la terza dal procuratore generale presso la Corte medesima.

Oltre al presidente indicato nel precedente comma fanno parte:

della prima sezione: il procuratore generale presso la Corte di cassazione, quattro magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo e tre componenti eletti dal Parlamento;

della seconda sezione: due magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo. tre

magistrati di Corte di cassazione e tre componenti eletti dal Parlamento:

della terza sezione: un magistrato di Corte di cassazione con ufficio direttivo, quattro magistrati di Corte di cassazione, quattro magistrati di Corte di appello, quattro magistrati di tribunale e sette componenti eletti dal Parlamento.

ART. 9.

(Validità delle deliberazioni della 1ª, 2ª e 3ª sezione).

Per la validità delle deliberazioni delle sezioni, indicate nel precedente articolo, è necessaria la presenza di almeno sette componenti di cui quattro magistrati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità, prevale quello del presidente.

Alle deliberazioni debbono partecipare magistrati di categoria superiore o pari a quella del magistrato al quale esse si riferiscono.

ART. 10.

(Composizione della sezione disciplinare).

La sezione disciplinare è costituita da dodici componenti effettivi e sei supplenti.

I componenti effettivi sono: il vice presidente, che la presiede, il primo presidente della Corte di cassazione, quattro magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo, due magistrati di Corte di cassazione, uno di Corte di appello, uno di tribunale e due componenti eletti dal Parlamento.

I componenti supplenti sono: due magistrati di Corte di cassazione, uno di Corte di appello, uno di tribunale e due componenti eletti dal Parlamento.

Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita le funzioni di Pubblico Ministero presso la sezione disciplinare, ai sensi del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, sulle guarentigie della magistratura.

ART. 11.

(Validità delle deliberazioni della sezione disciplinare).

La sezione disciplinare delibera col numero fisso di nove componenti: il vice presidente che la presiede, il primo presidente della Corte di cassazione, tre magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo, un magistrato di Corte di cassazione, un magistrato appartenente alla stessa categoria del magistrato sot-

toposto a procedimento disciplinare e due componenti eletti dal Parlamento.

Qualora il presidente del Consiglio superiore presieda la sezione disciplinare, valendosi della facoltà di cui al successivo articolo 38, n. 6, alla deliberazione prende parte il vice presidente del Consiglio superiore, e resta escluso il meno anziano per carica o per età dei componenti eletti dal Parlamento.

Se è sottoposto a procedimento disciplinare il primo presidente della Corte di cassazione, o il procuratore generale presso la Corte medesima, o il presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, la sezione è presieduta in ogni caso dal presidente del Consiglio superiore; ed è composta, oltre che dal vice presidente del Consiglio superiore e dal più anziano per carica o per età dei componenti eletti dal Parlamento, da quattro magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo e da due magistrati di Corte di cassazione, se il procedimento riguarda il primo presidente; e dal primo presidente, da tre magistrati di Corte di cassazione con ufficio direttivo e da due magistrati di Corte di cassazione, se riguarda il procuratore generale presso la Corte di cassazione o il presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Se si procede nei confronti di un uditore, o di un aggiunto giudiziario, il sesto componente magistrato è magistrato di tribunale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

ART. 12.

(Sostituzione di componenti assenti o impediti).

Il presidente della sezione, nel caso di assenza o impedimento, è sostituito dal magistrato della categoria più elevata, o, tra gli appartenenti alla stessa categoria, dal più anziano.

Qualora alcuno degli altri componenti sia assente o impedito, il presidente del Consiglio superiore può disporre, ove occorra, la sostituzione con un componente di diversa sezione, appartenente alla stessa categoria.

La disposizione del precedente comma non si applica alla sezione disciplinare.

ART. 13.

(Composizione dell'Assemblea plenaria e validità delle deliberazioni).

L'Assemblea plenaria è costituita da tutti i componenti del Consiglio superiore.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno quindici componenti, compreso il presidente.

A parità di voto prevale quello del presidente.

Nel caso di ricorso contro le deliberazioni delle sezioni singole, l'Assemblea plenaria delibera senza la partecipazione dei componenti che hanno preso parte alla deliberazione oggetto del ricorso.

La disposizione del comma precedente non si applica al presidente del Consiglio superiore.

ART. 14.

(Comitato di presidenza).

Presso il Consiglio superiore è costituito un Comitato di presidenza composto: dal vice presidente, che lo presiede, dal primo presidente della Corte di cassazione, e dal procuratore generale presso la Corte medesima.

Il Comitato coordina l'attività del Consiglio, provvede per l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio stesso e per la gestione dei fondi stanziati in bilancio ai sensi dell'articolo 45.

CAPO III.

POSIZIONE GIURIDICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO SUPERIORE

ART. 15.

(Durata della carica).

I componenti elettivi del Consiglio superiore durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

ART. 16.

(Incompatibilità).

I componenti elettivi del Consiglio superiore non possono far parte del Parlamento, dei Consigli regionali, della Corte costituzionale, né assumere la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato.

I componenti eletti dal Parlamento, finché sono in carica, non possono essere iscritti negli albi professionali. Non possono neanche essere titolari di imprese commerciali, né far parte di consigli di amministrazione di società commerciali.

Del Consiglio superiore non possono far parte parenti o affini entro il quarto grado. Se l'incompatibilità si verifica tra due componenti magistrati, resta in carica colui che appartiene alla categoria più elevata, o, nella stessa categoria, il più anziano; se si verifica tra un magistrato e un componente designato

dal Parlamento, resta in carica il componente designato dal Parlamento; se si verifica tra due componenti designati dal Parlamento, resta in carica colui che ha ottenuto il maggior numero dei voti e in caso di parità il più anziano di età.

Per la sostituzione si applicano le disposizioni dell'articolo 22.

Del Consiglio superiore non possono far parte magistrati addetti al Ministero di grazia e giustizia.

ART. 17.

(Divieto di partecipazione ai concorsi e agli scrutini).

I magistrati componenti del Consiglio superiore non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini per la promozione, salvo che non ne facciano più parte da almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio sia venuto a cessare prima della scadenza anzidetta.

ART. 18.

(Divieto di incarico di uffici direttivi).

Ai magistrati componenti elettivi del Consiglio superiore non possono essere conferiti gli uffici direttivi di cui all'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, salvo che, da almeno un anno, non facciano più parte del Consiglio, o che questo sia venuto a cessare.

ART. 19.

(Divieto di assunzioni in Magistratura per meriti insigni).

I componenti del Consiglio superiore eletti dal Parlamento non possono essere assunti in Magistratura per meriti insigni, fin quando sia in carica il Consiglio al quale appartengono o hanno appartenuto.

ART. 20.

(Sospensione e decadenza dei componenti magistrati).

I magistrati componenti del Consiglio superiore sono sospesi di diritto dalla carica se sottoposti a procedimento penale per delitto e se sottoposti a procedimento disciplinare.

I magistrati componenti del Consiglio superiore incorrono di diritto nella decadenza dalla carica se riportano una sanzione disciplinare, ovvero se, in giudizio disciplinare, sono prosciolti per insufficienza di prove.

ART. 21.

(*Sospensione e decadenza
dei componenti designati dal Parlamento*).

I componenti designati dal Parlamento, se sono sottoposti a procedimento penale per delitto, sono sospesi di diritto dalla carica.

I componenti designati dal Parlamento decadono di diritto dalla carica se, in seguito a sentenza penale irrevocabile, siano stati condannati alla reclusione per un delitto non colposo diverso da quelli previsti dagli articoli 581, 582 capoverso, 594 e 612 prima parte, del Codice penale.

Negli altri casi di condanna o di proscioglimento per insufficienza di prove o per una causa estintiva del reato, ovvero per improvvibilità o improseguibilità dell'azione penale, il presidente del Consiglio superiore ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere, le quali decidono se debba farsi luogo a sostituzione.

ART. 22.

(*Sostituzioni*).

I componenti magistrati che cessano dalla carica nel corso del quadriennio sono sostituiti dai candidati che, per il numero dei suffragi raccolti, seguono gli eletti nella categoria a cui appartengono, purché abbiano riportato un numero di voti non inferiore al terzo dei voti riportati dall'ultimo eletto.

Se la sostituzione non può aver luogo a norma del comma precedente, si procede a elezione suppletiva.

I componenti eletti dal Parlamento, che cessano dalla carica nel corso del quadriennio, sono sostituiti con nuove elezioni.

ART. 23.

(*Assegni e indennità
ai componenti del Consiglio*).

Al vice presidente del Consiglio superiore è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio e indennità di rappresentanza, al primo presidente della Corte di cassazione.

Agli altri componenti eletti dal Parlamento, è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennità di rappresentanza, ai magistrati indicati nell'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392.

Qualora i componenti eletti dal Parlamento fruiscono di stipendio o di assegni a

carico del bilancio dello Stato, spetta il trattamento più favorevole, restando a carico dell'Amministrazione di appartenenza l'onere inerente al trattamento di cui risultino già provvisti, ed a carico del Ministero di grazia e giustizia quello relativo all'eventuale eccedenza del trattamento loro spettante quali componenti del Consiglio superiore.

Ai componenti magistrati è attribuita la indennità di lire cinquemila per ogni seduta, e inoltre, a coloro che risiedono fuori Roma, la indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma.

La indennità di missione spetta altresì ai componenti eletti dal Parlamento che risiedono fuori Roma, per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma.

ART. 24.

(Scioglimento del Consiglio superiore).

Il Consiglio superiore, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il parere dei Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e del Comitato di presidenza di cui all'articolo 14.

Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data dello scioglimento.

CAPO IV.

SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO SUPERIORE

ART. 25.

(Composizione della segreteria).

La segreteria del Consiglio superiore è costituita da un magistrato di Corte di cassazione che la dirige, e da cinque magistrati, di cui uno di Corte di appello e quattro di tribunale.

All'ufficio di segreteria sono addetti funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie in numero non superiore a dieci.

I magistrati della segreteria sono nominati previa deliberazione del Consiglio superiore, sentito il Ministro.

I funzionari di cancelleria sono nominati dal Ministro su richiesta del presidente del Consiglio superiore.

ART. 26.

(Posizione giuridica dei segretari).

I magistrati indicati nel primo comma dell'articolo 25, nella prima costituzione della segreteria, restano in carica per cinque anni; successivamente per quattro anni.

I magistrati cessati dall'incarico non possono essere nominati per il periodo immediatamente successivo. Possono tuttavia essere sostituiti prima della scadenza del termine indicato nel comma precedente previa deliberazione del Consiglio superiore.

Essi non possono partecipare ai concorsi o agli scrutini, salvo che abbiano cessato di far parte della segreteria almeno un anno prima della scadenza del termine stabilito per presentare la domanda di partecipazione al concorso o allo scrutinio, ovvero che il Consiglio, della cui segreteria facevano parte, sia cessato prima della scadenza anzidetta.

I funzionari di cancelleria e segreteria, indicati nel secondo comma dell'articolo 25, non possono prestare servizio presso la segreteria del Consiglio per un periodo superiore a quattro anni.

ART. 27.

(Attribuzioni della segreteria).

La segreteria è alle dipendenze del Comitato di presidenza e adempie a tutti i compiti inerenti al funzionamento del Consiglio.

CAPO V.

FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO SUPERIORE

ART. 28.

(Attribuzioni del Consiglio superiore).

Spetta al Consiglio superiore di deliberare:

1°) su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sulle assunzioni in Magistratura, assegnazioni di sedi e di funzioni, trasferimenti e promozioni e su ogni altro provvedimento sullo stato dei magistrati;

2°) su proposta del Ministro, sulla nomina e revoca dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori nonché dei componenti estranei alla Magistratura delle sezioni specializzate; per i conciliatori, i vice conciliatori e i componenti estranei è ammessa la delega ai presidenti delle Corti di appello;

3°) sulle sanzioni disciplinari a carico di magistrati, in esito ai procedimenti disciplinari iniziati su richiesta del Ministro o del procuratore generale presso la Corte di cassazione;

4°) sulla designazione per la nomina a magistrato di Corte di cassazione, per meriti insigni, di professori e di avvocati;

5°) sulla concessione, nei limiti delle somme all'uopo stanziata in bilancio, dei compensi speciali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, e dei sussidi ai magistrati che esercitano funzioni giudiziarie o alle loro famiglie.

Può fare proposte al Ministro di grazia e giustizia sulle modificazioni delle circoscrizioni giudiziarie e su tutte le materie riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia. Dà pareri, quando ne sia richiesto dal Ministro, sui disegni di legge concernenti l'ordinamento giudiziario, l'amministrazione della giustizia e su ogni altro oggetto comunque attinente alle predette materie.

Delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge.

ART. 29.

(Proposte del Ministro).

Ove il Consiglio superiore non ritenga di accogliere le proposte previste dai n. 1° e 2° dell'articolo precedente, può sospendere di deliberare, invitando il Ministro a presentare altre proposte.

Se il Ministro non formula, entro tre mesi dal giorno in cui, a seguito di vacanza, promozione o altro, si è verificato l'avvenimento per cui occorre provvedere, le proposte previste dai n. 1°) e 2°) dell'articolo precedente, la sezione competente del Consiglio superiore può richiedere al Ministro che formuli le proposte medesime. Nel caso che il Ministro non adempia entro un mese dalla richiesta, il Consiglio delibera di propria iniziativa, dando immediatamente comunicazione al Ministro dei provvedimenti adottati.

ART. 30.

(Promozioni dei magistrati).

Il Consiglio superiore provvede direttamente alle promozioni dei magistrati; si vale di commissioni da esso nominate per le assunzioni in Magistratura e per gli esami per agguanto giudiziario, secondo le norme sull'ordinamento giudiziario.

ART. 31.

(Attribuzioni del Ministro di grazia e giustizia).

Il Ministro di grazia e giustizia:

1°) formula le proposte, che possono essere anche nominative, previste dai numeri 1°) e 2°) dell'articolo 28, e le trasmette al Comitato di Presidenza del Consiglio superiore;

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

2°) ha facoltà di promuovere mediante richiesta l'azione disciplinare. L'azione disciplinare può peraltro essere promossa anche dal procuratore generale presso la Corte di cassazione nella sua qualità di Pubblico Ministero presso la sezione disciplinare del Consiglio superiore;

3°) ha facoltà di chiedere ai capi delle Corti informazioni circa il funzionamento della giustizia e può al riguardo fare le comunicazioni che ritiene opportune;

4°) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dalla legge sull'ordinamento giudiziario e in genere riguardanti l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

ART. 32.

(Destinazione di magistrati al Ministero - Incarichi speciali ai magistrati).

Per la destinazione dei magistrati al Ministero di grazia e giustizia, il Ministro, previo assenso degli interessati, fa le necessarie richieste nominative, nei limiti dei posti assegnati al Ministero, al Consiglio superiore della Magistratura, il quale, ove non sussistano gravi esigenze di servizio, delibera il collocamento fuori ruolo dei magistrati richiesti.

Quando il magistrato cessa dalla destinazione al Ministero, il Ministro ne dà comunicazione al Consiglio superiore per i provvedimenti di sua competenza, facendo le proposte, che riterrà opportune, per la destinazione agli uffici giudiziari.

Le disposizioni del comma primo si applicano anche per il conferimento a magistrati, giusta le norme vigenti, di incarichi estranei alle loro funzioni. Quando cessa l'incarico o quando il magistrato possa esercitare le funzioni giudiziarie compatibilmente con l'incarico stesso, il Ministro provvede ai sensi del comma precedente.

ART. 33.

(Ricorso all'Assemblea plenaria del Ministro).

Il Ministro può ricorrere all'Assemblea plenaria contro le deliberazioni delle sezioni singole, qualora non siano conformi alla proposta o alla richiesta, o siano state adottate senza la sua proposta, nel caso previsto dall'articolo 29, secondo comma. Ove lo ritenga opportuno, può presentare all'Assemblea plenaria nuove proposte o nuove richieste.

Il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione.

Può inoltre richiedere la deliberazione dell'Assemblea plenaria, qualora le sezioni singole non deliberino sulle proposte nel termine di sessanta giorni dalle stesse.

Il ricorso del Ministro sospende l'esecuzione della deliberazione.

ART. 34.

(Ricorso all'Assemblea plenaria dell'interessato).

Contro le deliberazioni delle sezioni singole l'interessato può ricorrere all'Assemblea plenaria per motivi di legittimità.

Può ricorrere per la revisione della deliberazione relativa allo scrutinio anche per motivi di merito.

Il termine per ricorrere è di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione.

Il ricorso non sospende l'esecuzione della deliberazione. Tuttavia la deliberazione può essere sospesa per gravi motivi dal Comitato di presidenza.

ART. 35.

(Ricorsi in materia disciplinare).

Il Ministro, l'incolpato ed il procuratore generale presso la Corte di cassazione possono ricorrere per motivi di legittimità all'Assemblea plenaria avverso la deliberazione definitiva della sezione disciplinare, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione stessa.

Il ricorso sospende l'esecuzione della deliberazione.

ART. 36.

(Intervento del Ministro alle adunanze del Consiglio superiore).

Il Ministro, personalmente o a mezzo di un suo delegato, può intervenire alle adunanze del Consiglio superiore quando ne è richiesto dal presidente o quando lo ritiene opportuno per fare comunicazioni o per dare chiarimenti circa le proposte da lui fatte. Egli tuttavia non può essere presente alla deliberazione.

ART. 37.

(Forma dei provvedimenti).

Tutti i provvedimenti, di cui alle attribuzioni stabilite dal precedente articolo 28, riguardanti i magistrati, sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro; ovvero, nei

casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Per quanto concerne i compensi speciali previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19, i provvedimenti sono adottati d'intesa con il Ministro del tesoro.

ART. 38.

(Attribuzioni del presidente del Consiglio superiore).

Il presidente del Consiglio superiore:

- 1°) indice le elezioni dei componenti magistrati;
- 2°) richiede i Presidenti delle due Camere per la elezione dei componenti di designazione parlamentare;
- 3°) salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 7, provvede all'assegnazione dei componenti alle sezioni, sentito il Comitato di presidenza;
- 4°) ha facoltà di deferire all'Assemblea plenaria ogni affare attribuito alle singole sezioni, eccettuati i concorsi, gli scrutini e la materia disciplinare;
- 5°) convoca e presiede l'Assemblea plenaria;
- 6°) convoca e può presiedere le singole sezioni, compresa la sezione disciplinare;
- 7°) esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge.

ART. 39.

(Attribuzioni del vice presidente).

Il vice presidente del Consiglio superiore sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento, esercita le attribuzioni indicate dalla presente legge e quelle che gli sono delegate dal presidente.

ART. 40.

(Attribuzioni dell'Assemblea plenaria).

L'Assemblea plenaria del Consiglio superiore:

- 1°) verifica i titoli di ammissione dei componenti eletti dai magistrati e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
- 2°) verifica i requisiti di eleggibilità dei componenti designati dal Parlamento e, se ne ravvisa la mancanza, ne dà comunicazione ai Presidenti delle due Camere;
- 3°) elegge il vice presidente;
- 4°) delibera sulle questioni di massima relative agli affari attribuiti alle singole sezioni;

5°) decide sui ricorsi proposti dal Ministro e dagli interessati;

6°) delibera sugli affari ad essa deferiti dal presidente a norma dell'articolo 38, n. 4;

7°) esprime parere nei casi previsti dall'articolo 28, secondo comma;

8°) delibera sulla nomina del primo presidente della Corte di cassazione, del procuratore generale presso la Corte medesima e del presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, e su ogni altro provvedimento che riguarda i magistrati incaricati di detti uffici direttivi; nonché sulla nomina agli uffici direttivi previsti dall'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, nell'ipotesi indicata nell'ultimo comma dell'articolo 42;

9°) procede alla designazione per le nomine di cui all'articolo 28, n. 4;

10°) delibera sulla nomina dei magistrati addetti alla segreteria;

11°) può disciplinare con regolamento interno il funzionamento del Consiglio;

12°) delibera su ogni altra materia ad essa attribuita dalla legge.

ART. 41.

(Attribuzioni della 1^a, 2^a e 3^a sezione).

La prima sezione delibera sulle nomine dei magistrati di Cassazione agli uffici direttivi di cui all'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392; sulle promozioni a magistrato di Corte di cassazione, e sui provvedimenti riguardanti i suddetti magistrati.

La seconda sezione delibera sulle promozioni a magistrato di Corte d'appello, e sui provvedimenti riguardanti i magistrati della detta categoria.

La terza sezione delibera sulle promozioni a magistrato di tribunale e ad aggiunto giudiziario, sulla nomina degli uditori, dei vice pretori onorari, dei conciliatori, dei vice conciliatori e dei componenti estranei delle sezioni specializzate, e sui provvedimenti riguardanti tutti i magistrati indicati nel presente comma.

ART. 42.

(Incarico di uffici direttivi).

Gli uffici direttivi previsti dall'articolo 6, nn. 1 e 2, della legge 24 maggio 1951, n. 392, sono conferiti, su proposta nominativa del Ministro, previa deliberazione dell'Assemblea plenaria del Consiglio superiore.

Se l'Assemblea plenaria non accoglie la proposta, il Ministro indica tre magistrati;

indi l'Assemblea delibera a quale di essi debba essere conferito l'ufficio direttivo. L'Assemblea plenaria, ove non ritenga di conferire l'ufficio ad uno dei magistrati indicati dal Ministro, può deliberare di conferire l'ufficio ad altro magistrato, purché questi ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio superiore.

Gli uffici direttivi previsti dall'articolo 6, n. 3, della legge 24 maggio 1951, n. 392, sono conferiti, su proposta nominativa del Ministro, previa deliberazione del Consiglio superiore.

Se il Consiglio non accoglie la proposta, il Ministro indica all'Assemblea plenaria tre magistrati, e l'Assemblea delibera nei modi previsti dal comma secondo di questo articolo.

ART. 43.

(Attribuzioni della sezione disciplinare).

Spetta alla sezione disciplinare la cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati.

ART. 44.

(Ispettorato).

Il Consiglio superiore, per esigenze relative all'esercizio delle funzioni ad esso attribuite, può avvalersi dell'Ispettorato generale istituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

ART. 45.

(Fondi per il funzionamento del Consiglio superiore).

I fondi per le indennità dovute ai componenti del Consiglio superiore della Magistratura, e per tutte le altre spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio stesso, sono stanziati in appositi capitoli del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Per il pagamento delle indennità e di tutte le altre spese anzidette, sono autorizzate aperture di credito, nei limiti e con le modalità previste dalla legge e dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, a favore del capo della segreteria del Consiglio, che provvede, o con buoni a lui intestati o con ordinativi a favore dei creditori, a sua firma, e con l'obbligo di rendere conto, nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 333 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1957-

1958 sarà provveduto con lo stanziamento in apposito capitolo del bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 46.

*(Cessazione del Consiglio
al termine del quadriennio).*

Il Consiglio superiore scade al termine del quadriennio.

Tuttavia finché non è insediato il nuovo Consiglio continua a funzionare quello precedente.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 47.

(Abrogazione di norme incompatibili).

Le norme dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e le altre leggi sulla medesima materia continuano ad osservarsi in quanto siano compatibili con le norme della presente legge.

Con l'inizio del funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura cessano di funzionare i Tribunali disciplinari, la Corte disciplinare ed il Consiglio superiore attualmente esistenti.

ART. 48.

(Delega al Governo.

Entrata in vigore della presente legge).

Il Governo è autorizzato ad emanare, non oltre sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, le disposizioni complementari aventi carattere transitorio e di attuazione, e quelle di coordinamento con le altre leggi in materia di ordinamento giudiziario.

La presente legge entrerà in vigore, insieme con le disposizioni anzidette, nel sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle disposizioni medesime.